



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 75 del 28/09/2021

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 ISTITUZIONE
CONTRIBUTO COMPENSATIVO - RIDUZIONE TARI 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
MARIN EMANUELE	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO - RIDUZIONE TARI 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

PRESO ATTO della Deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti nonché della Deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria nonché della Determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VISTA la deliberazione approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 10/12/2020 con la quale si procedeva all'istituzione di un contributo compensativo sull'applicazione della Tari 2020 per alcune categorie di utenze domestiche per le quali il legislatore prevedeva alle restrizioni di aperture o aperture con limiti;

RITENUTO che l'Amministrazione comunale ha deciso nuovamente di intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco o aperture limitate e con restrizioni delle attività derivante dall'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO che tale intervento possa essere adottato sotto un duplice profilo, costituito in primo luogo dal differimento delle scadenze di versamento del tributo TARI, nonché, in secondo luogo, dall'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in

questo periodo di grave emergenza sanitaria;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, disporre da subito il differimento delle scadenze di versamento della TARI, dovute da tutte le attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi, a causa del blocco introdotto dal Governo a seguito della diffusione del Coronavirus, introducendo contestualmente misure di sostegno a favore di tali soggetti;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

VISTO l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 che disciplina il piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2021 con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario e Tariffe Tari anno 2021;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda invece l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

DATO ATTO che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria verranno applicate alla quota variabile della TASSA RIFIUTI – TARI;

DATO ATTO che, allo stesso modo, l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta per l'anno 2021, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento del singolo tributo, con compensazione parziale di quanto dovuto dal contribuente per l'anno 2021;

DATO ATTO che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al periodo in cui le singole attività sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

DATO ATTO che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole

attività verrà quantificato nei limiti di quello complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo totale dei contributi dovuti ai contribuenti, nell'ipotesi in cui questi ultimi dovessero superare la disponibilità dell'Ente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale delle entrate, che prevede la possibilità per l'Ente di differire i versamenti delle entrate locali mediante apposita delibera di Giunta Comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto

2. di disporre:

- in primo luogo, dal differimento delle scadenze di versamento del tributo TARI al 30/11/2021 (prima rata) e 31/01/2022 (seconda rata);

- in secondo luogo, dall'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

3. di disporre nel contempo l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria, in relazione alla Tassa sui rifiuti (TARI) attraverso una riduzione della quota variabile delle suddette categorie di attività economiche catalogate con i codici Ateco rientranti nelle misure restrittive per la Regione Lombardia a causa dell'epidemia da COVID-19 da: DPCM del 14 gennaio 2021 Zona Rossa; Ordinanza del Ministro della Salute del 01 febbraio 2021 Zona Gialla; Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 Zona Arancione;

4. di definire la riduzione della quota variabile per le richiamate categorie di utenze non domestiche come da prospetto allegato nella misura del 100%

5 .di stabilire che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta attraverso la diminuzione della quota variabile TARI 2021 per le utenze non domestiche sopra citate;

6. di stabilire che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al periodo in cui le singole attività sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

7. di stabilire che qualora ci fossero ulteriori attività economiche che non sono state comprese in tale riduzione, ma che sono state costrette alla chiusura dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, sarà possibile presentare apposita richiesta di riduzione della quota variabile, comprovata con documentazione, attraverso formale richiesta protocollata;

8. di stabilire che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività potrà essere quantificato nei limiti di quello complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo totale dei contributi dovuti ai contribuenti, nell'ipotesi in cui questi ultimi dovessero superare la disponibilità dell'Ente;

9. di dare atto che le minori entrate e /o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito *internet* del Comune;

Con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesamente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **38** del **28.09.2021**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte